

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/02/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29003-dubbi-interpretativi-sulla-decurtazione-punti-per-i-divieti-di-sosta-prescritti-con-segnaletica-orizzontale>

Autore: Massavelli Marco

Dubbi interpretativi sulla decurtazione punti per i divieti di sosta prescritti con segnaletica orizzontale

**DUBBI INTERPRETATIVI SULLA DECURTAZIONE PUNTI PER I DIVIETI DI SOSTA
PRESCRITTI CON SEGNALETICA ORIZZONTALE**

(articolo 40, codice della strada)

L'articolo 146, commi 1 e 2, codice della strada, stabiliscono che:

Violazione della segnaletica stradale.

1. *L'utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.*

2. *Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonché dall'articolo 191, comma 4.*

In riferimento alla violazione di cui al citato comma 2, l'articolo 126bis, codice della strada, nell'allegata tabella relativa alla decurtazione dei punti dalla patente di guida, prescrive, per la violazione dell'articolo 146, comma 2, la decurtazione di n. 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata.

Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis.

NORMA VIOLATA		PUNTI
art. 146	comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata	2
	comma 3	6

Tale ultima eccezione ha creato importanti dubbi interpretativi tra la dottrina e gli operatori di polizia stradale, in riferimento alla decurtazione dei punti della patente di guida, per il caso di violazione delle prescrizioni fissate dall'articolo 40, codice della strada.

Vediamo di analizzare il problema, da un punto di vista giuridico, e di trovare la soluzione più conforme al dettato normativo.

L'articolo 40, comma 2, individua le diverse tipologie di segnaletica orizzontale:

2. *I segnali orizzontali si dividono in:*

a) *strisce longitudinali;*

b) *strisce trasversali;*

c) *attraversamenti pedonali o ciclabili;*

d) *frecce direzionali;*

e) *iscrizioni e simboli;*

f) *strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;*

g) *isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;*

h) *strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;*

i) *altri segnali stabiliti dal regolamento.*

Da un punto di vista sanzionatorio, il successivo comma 8, stabilisce che:

8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte dove è eventualmente affiancata una discontinua.

E il comma 10:

10. È vietata:

- a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;*
- b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;*
- c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.*

L'articolo 40, codice della strada, come si evince dalla sua semplice lettura, è una norma precettiva, priva, cioè, della parte sanzionatoria.

La sanzione alle disposizioni previste dal citato articolo 40, si rinvia, necessariamente, all'articolo 146, comma 2, codice della strada, trattandosi di inosservanza alla segnaletica stradale, non altrimenti sanzionata.

In particolare, il comma 2, dell'articolo 146, sanziona chiunque non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, facendo salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, e dall'articolo 191, comma 4, codice della strada.

Gli articoli 6 e 7, disciplinano la regolamentazione della circolazione, rispettivamente fuori da centri abitati e nei centri abitati.

L'articolo 6, comma 4, prescrive che:

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

...omissis...

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

...omissis...

E l'articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, stabilisce:

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Tale normativa prescrive, in particolare, per quanto ci riguarda, l'istituzione di divieti stabiliti con apposita segnaletica verticale.

Tornando, quindi, alla disciplina prescritta all'articolo 146, comma 2, codice della strada, i divieti di sosta e di fermata, individuati da apposita segnaletica verticale, ai sensi degli articoli 6 e 7, codice della strada, sono esclusi dall'applicazione della sanzione del citato articolo 146, essendo prevista dai medesimi articoli 6 e 7 una apposita e specifica sanzione.

Problemi interpretativi nascono, invece, dal combinato disposto degli articoli 40, 126bis e 146.

Infatti, l'articolo 40, commi 8 e 10, prevede divieti di circolazione dinamica e statica, relativi alla segnaletica orizzontale, sanzionati, come detto, a norma dell'articolo 146, comma 2, codice della strada.

L'articolo 126bis, codice della strada prescrive la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida per la violazione dell'articolo 146, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata.

Nulla quaestio, quindi, per le violazioni relative alla circolazione dinamica previste dall'articolo 40 e sanzionate dall'articolo 146: si applica la decurtazione di n. 2 punti dalla patente di guida del conducente.

Problemi interpretativi e applicativi sono sorti, invece, per l'applicazione della decurtazione dei punti nel caso di violazione relative alla circolazione statica.

La dottrina di settore si è espressa dividendosi in due teorie:

- L'articolo 146, comma 2, sanziona l'inosservanza di tutti i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, fatte salve le sole particolari sanzioni previste dagli articoli 6, 7 e 191, comma 4: tutti i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale, orizzontale e verticale sono, quindi, sanzionati dall'articolo 146, comma 2.

Sono escluse le particolari sanzioni previste, per quanto qui concerne, dagli articoli 6 e 7: quindi, sono escluse le violazioni alla segnaletica verticale.

Tutti i comportamenti previsti dalla segnaletica orizzontale sono sanzionati dall'articolo 146, comma 2, sia che riguardino la circolazione dinamica, sia che riguardino la circolazione statica.

I comportamenti previsti dall'articolo 40 sono sanzionati dall'articolo 146, comma 2.

E la sanzione prevista da tale norma prescrive la decurtazione di 2 punti dalla patente, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata.

Secondo tale teoria, i segnali stradali di divieto di sosta e di fermata sono quelli verticali individuati dagli articoli 6 e 7, già peraltro, esclusi dall'applicazione dell'articolo 146, dal citato comma 2.

In conclusione: l'articolo 146, comma 2, compresa la decurtazione dei punti si applica, per quanto qui interessa, per l'inosservanza di tutti i comportamenti indicati dalla **segnaletica stradale orizzontale (tutti i comportamenti previsti dall'articolo 40)** o nelle relative norme di regolamento.

- Una diversa teoria dottrinale, a parere di chi scrive, più aderente al precetto normativo, e quindi da accogliere preferibilmente rispetto a quella appena citata, sostiene che, se l'articolo 146, comma 2, sanziona l'inosservanza dei comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, è necessario, dapprima, definire cosa si intende per segnaletica stradale.

E il riferimento va cercato all'articolo 38, codice della strada, il quale, al comma 1, stabilisce:

Segnaletica stradale.

1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:

- a) segnali verticali;*
- b) segnali orizzontali;*
- c) segnali luminosi;*
- d) segnali ed attrezzature complementari.*

Esclusa, quindi, l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 146, comma 2, per la segnaletica verticale prevista dagli articoli 6 e 7, e considerato che l'articolo 126bis, esclude la decurtazione dei punti nel caso di segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, ci si chiede se tra le altre tipologie di segnaletica, individuate dall'articolo 38, siano previsti segnali stradali di divieto di sosta e di fermata. Considerando i soli segnali orizzontali, previsti dall'articolo 40, la risposta non può che essere positiva: l'articolo 40, infatti, al comma 10, stabilisce:

10. È vietata:

- a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;*
- b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;*
- c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.*

Se l'articolo 146 non è applicabile per la segnaletica verticale di cui agli articoli 6 e 7, e se l'articolo 126bis esclude, per i casi in cui, invece, è applicabile l'articolo 146, comma 2, la decurtazione punti per i segnali stradali di divieto di sosta e di fermata, considerato che l'articolo 40, sanzionato dall'articolo 146, prescrive, anche, comportamenti indicati da segnali stradali orizzontali di divieto di sosta e di fermata, in tali ultimi casi, **è applicabile la sola sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 146, ma non la decurtazione dei punti.**

Di seguito si riportano i casi di divieto di sosta e fermata individuati da segnaletica stradale orizzontale, previsti dall'articolo 40, e sanzionati dall'articolo 146, comma 2, con l'indicazione dell'articolo del regolamento di esecuzione c.d.s. di riferimento, **per i quali non si procede a decurtazione dei punti dalla patente.**

Articolo 141 (in rif. Articolo 40, codice della strada)
(Strisce di margine della carreggiata)

a cura del dott. MASSAVELLI Marco
Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)
marcomassavelli@libero.it




Figura II 428 Art. 141

STRISCE DI MARGINE CONTINUE E DISCONTINUE

Le strisce di margine sono di colore bianco continue. Sono discontinue in corrispondenza di una strada con obbligo di dare precedenza, di amazzioni, di corsia di accelerazione o decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili.

**Articolo 145 (in rif. articolo 40, codice della strada)
(Attraversamenti pedonali)**




Figura II 436 Art. 145

VISIBILITÀ DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

Una striscia gialla a zig-zag che precede, nel verso e lato di marcia dei veicoli, un'attraversamento pedonale, presegna ai conducenti la presenza delle strisce zebra e consente una migliore visibilità reciproca pedonale/veicolo ai fini della sicurezza.

**Articolo 150 (in rif. articolo 40, codice della strada)
(Presegnalamento di isole di traffico o di ostacoli
entro la carreggiata)**




Figura II 446 Art. 150

ISOLE DI TRAFFICO

Le isole di traffico sono delimitate da strisce bianche. Nell'interno delle isole a raso devono essere inserite zebraure di colore bianco, inclinate a 45° rispetto al verso di marcia; gli intervalli fra le strisce hanno larghezza doppia rispetto alle strisce.

Le testate delle isole rialzate devono essere precedute da cuspidi zebraure di preavviso.